

OFFICINA RETI

“Da solo vado veloce (...forse), insieme vado lontano. Metodi e strumenti per costruire sinergie tra imprese”

Luca Castagnetti



FATTORI DI BASE PER UN LAVORO COMUNE

1. **Visione del mercato che genera un fabbisogno di risorse non disponibile che fa nascere una strategia «di rete»**
2. **Uno strumento giuridico che sostenga il progetto**

FATTORI DI BASE PER UN LAVORO COMUNE

...mmmm

Bla bla bla



Perché dovrei introdurre i miei clienti sui miei partner? E se gli altri non lo fanno? lo ho una posizione sul mercato....

Come posso essere sicuro che anche il socio della rete tratti bene il mio cliente?

Rischio di fare una brutta figura e di mettere la mia faccia per un altro

Se poi ci sono problemi il cliente chiederà conto a me!

Rischio di perdere la mia visibilità nel mercato

FATTORI DI BASE PER UN LAVORO COMUNE

- 1. Timori e riserve non espresse sul rapporto con il cliente**

FATTORI DI BASE PER UN LAVORO COMUNE

...mmmm

Bla bla bla



Cosa ci guadagno?

Io sono competitivo ma lui no: mette troppo ricarico, ha costi troppo alti, ha fornitori obsoleti.

La mia azienda è più importante è merita la principale considerazione: io faccio il fatturato più significativo..

Se poi uno lavora male e deve rifare il lavoro chi ci rimette?

FATTORI DI BASE PER UN LAVORO COMUNE

1. Timori e riserve non espresse sul rapporto con il cliente
2. **Timori o riserve sugli aspetti economici.**

FATTORI DI BASE PER UN LAVORO COMUNE

...mmmm

Bla bla bla



Chi paga se c'è un danno?

Con la sicurezza sul lavoro come la mettiamo?

Se sono da solo e c'è un problema posso cercare di salvarmi scaricando responsabilità a destra e a manca.... In fondo me la cavo...

In rete ho dei vincoli?

FATTORI DI BASE PER UN LAVORO COMUNE

1. Timori e riserve non espresse sul rapporto con il cliente
2. Timori o riserve sugli aspetti economici
3. **Timori e riserve sulle responsabilità**

FATTORI DI BASE PER UN LAVORO COMUNE

- **Perché dovrei introdurre i miei clienti sui miei partner? E se gli altri non lo fanno?**
- **Io ho una posizione sul mercato....**
- **Come posso essere sicuro che anche il socio della rete tratti bene il mio cliente?**
- **Rischio di fare una brutta figura e di mettere la mia faccia per un altro**
- **Se poi ci sono problemi il cliente chiederà conto a me!**
- **Rischio di perdere la mia visibilità nel mercato**

FATTORI DI BASE PER UN LAVORO COMUNE


- **Cosa ci guadagno?**
- **Io sono competitivo ma lui no: mette troppo ricarico, ha costi troppo alti, ha fornitori obsoleti.**
- **La mia azienda è più importante è merita la principale considerazione: io faccio il fatturato più significativo..**
- **Se poi uno lavora male e deve rifare il lavoro chi ci rimette?**

FATTORI DI BASE PER UN LAVORO COMUNE

- **Chi paga se c'è un danno?**
- **Con la sicurezza sul lavoro come la mettiamo?**
- **Se sono da solo e c'è un problema posso cercare di salvarmi scaricando responsabilità a destra e a manca....**
- **In rete ho dei vincoli**

L'origine del progetto di rete





**MODELLO DI RETE AGGREGATO:
Analisi dei piani di sviluppo delle singole imprese e
loro correlazione**

A

B

C

D

PROPOSTA DI VALORE AGGREGATA

**STRATEGIA DI
RETE**

**MERCATO
POTENZIALE**

**PROPOSTA DI VALORE
INTEGRATA DI RETE**

**PROPOSTA DI VALORE
INTEGRATA DI RETE**



**ORGANIZZAZIONE
E GOVERNANCE**

**PIANIFICAZIONE
OPERATIVA**



**Piano di
comunicazione**

**Innovazione
tecnologia**

**Approccio al
mercato**

Azioni: A, B, ...

**Piano eco-
finanziario**

CONTRATTI ASSOCIATIVI

1° tipo: societario

- Fusioni tra più società
- New.co.
- Scambio di partecipazioni

CONTRATTI ASSOCIATIVI

2° tipo: associativi

- Distretti
- Consorzi
- ATI

CONTRATTI DI SCAMBIO


- **Concessione**
- **Accordi di distribuzione**
- **Franchising**
- **Terzismo e subfornitura**

IL CONTRATTO DI RETE

(art.3, co. 4-ter, D.L. 5/2009, convertito dalla legge 33/2009 e successive modifiche)

*“Con il contratto di rete più **imprenditori** perseguono lo **scopo** di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si **obbligano**, sulla base di un **programma comune di rete**, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa”*

IL CONTRATTO DI RETE



Elementi essenziali

- Soggetti
- Scopo
- Programma di rete

Definizione delle “Regole del gioco”

- Soggettività giuridica
- Governance
- Rappresentanza
- Responsabilità
- Fondo patrimoniale comune

Modalità operative

- Forma del contratto
- Bilancio
- Fatturazione

I SOGGETTI

- «con il contratto di rete più imprenditori...»: partecipazione di più soggetti esercenti attività di impresa;
- non ci sono limiti di dimensione o di forma giuridica;
- posso aderirvi imprese residenti e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di imprese non residenti (CM 15/E/11 par. 2.1);
- sono esclusi professionisti, enti pubblici, università, dipartimenti e centri di ricerca.

Scopo

Elementi essenziali

LO SCOPO

Il contratto di rete è lo strumento con cui più imprenditori perseguono:

scopo – fine

«lo scopo di accrescere individualmente e collettivamente la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato»

scopo – mezzo

«a tal fine si obbligano a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria propria impresa»

IL PROGRAMMA DI RETE

- è il cuore del contratto di rete;
- esplica l'idea imprenditoriale dell'aggregazione di imprese;
- stabilisce «chi fa cosa e come» al fine del conseguimento dello scopo comune;
- consiste nella divisione delle fasi di attività;
- contiene la descrizione dettagliata dei diritti e dei doveri dei partecipanti la cui individuazione è lasciata dal legislatore alla libertà dei contraenti.

IL LEGISLATORE INDIVIDUA 4 TIPOLOGIE DI RETI:

- a) reti di mera collaborazione (collaborare in forme e in ambiti predeterminati)
- b) reti di scambio di informazioni
- c) reti di scambio di prestazioni
- d) reti «associative» (esercizio in comune di una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa)

Ma nella realtà i progetti imprenditoriali coinvolgono tutte queste tipologie in modo trasversale.

Soggettività giuridica

Le “regole del gioco”

LA SOGGETTIVITÀ GIURIDICA

co. 4-ter **“Il contratto di rete che prevede l’organo comune e il fondo patrimoniale non è dotato di soggettività giuridica, salva la facoltà di acquisto della stessa ai sensi del comma 4-quater ultima parte”.**

co. 4-quater **“se è prevista la costituzione del fondo comune, la rete può iscriversi nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede; con l’iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede la rete acquista soggettività giuridica. Per acquistare la soggettività giuridica il contratto deve essere **stipulato per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’articolo 25 del D.L. 7/3/2005 n° 82**”.**

Soggettività giuridica

Le “regole del gioco”

Per comprendere le implicazioni della soggettività giuridica nelle reti di impresa, è necessario richiamare alcuni concetti preliminari:

- la nozione di soggettività giuridica non coincide con la personalità giuridica
- la soggettività giuridica determina l'identificazione di un soggetto di diritto distinto dalle persone e/o membri che lo costituiscono
- la personalità giuridica, pur implicando necessariamente la soggettività giuridica, fornisce al soggetto di diritto l'imputazione degli effetti giuridici dell'attività comune (associazioni riconosciute, società di capitali, cooperative)
- la rete quindi non è persona giuridica distinta dai retisti

Esclusione esplicita del riconoscimento di personalità giuridica

decisione della Commissione Europea del 26 gennaio 2011, relativa alla causa n. C(2010)8939 (riconoscimento della sospensione d'imposta per i fondi destinati al fondo patrimoniale comune)

TIPOLOGIE DI RETI DI IMPRESA

RETE - CONTRATTO

- possibilità di dotarsi di organo comune e fondo patrimoniale comune;
- mandato con o senza rappresentanza;
- esclusione soggettività giuridica;
- esclusione soggettività tributaria (no partita iva).

RETE - SOGGETTO

- attribuzione della soggettività giuridica;
- è una mera facoltà lasciata alla contrattazione delle parti che determina:
 - obbligo di dotarsi del fondo patrimoniale comune;
 - nascita di un soggetto distinto dalle parti contraenti;
 - attribuzione della soggettività tributaria (partita iva).

LA RETE SOGGETTO
(introdotta con DL 83/2012 e DL 179/2012)

- sotto il **profilo del diritto civile** è un soggetto distinto dalle imprese che hanno sottoscritto il contratto;
- sotto il **profilo tributario** la soggettività, esclusa inizialmente (cfr. circ. dell’Agenzia delle Entrate n°4/E del 15/02/2011 e n°70/E del 30/06/2011), è stata definitivamente riconosciuta con la circ. 20/E del 18/06/2013;
- la rete-soggetto acquista quindi capacità giuridica tributaria autonoma, distinta dalle imprese partecipanti, in grado di realizzare il presupposto d’imposta (Ires, Irap, Iva, obbligo di scritture contabili).

L'organo comune

Le "regole del gioco"

L'organo comune

*“..se il contratto ne prevede l'istituzione (esso deve indicare), il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale del soggetto prescelto per svolgere **l'ufficio di organo comune** per l'esecuzione del contratto o di una o più parti o fasi di esso, i poteri di gestione e di rappresentanza conferiti a tale soggetto nonché le regole relative alla sua eventuale sostituzione durante la vigenza del contratto.*

L'organo comune agisce in rappresentanza della rete, quando essa acquista soggettività giuridica e, in assenza della soggettività, degli imprenditori, anche individuali, partecipanti al contratto salvo che sia diversamente disposto nello stesso”

L'organo comune

Le "regole del gioco"

Con l'introduzione del concetto di Organo Comune si aprono due temi fondamentali la cui definizione la legge lascia **all'autonomia negoziale** delle parti:

Governance: modalità per l'assunzione delle decisioni interne

- la legge stabilisce solo la facoltà di istituire un organo comune incaricato di gestire, in nome e per conto dei partecipanti, l'esecuzione del contratto;
- obbligo di definizione delle regole per l'assunzione delle decisioni su ogni materia o aspetto di interesse comune.

Rappresentanza: valenza delle decisioni verso i terzi

libera definizione dei contenuti concreti del mandato:

- generale
- per specifici affari
- potere di compiere tutti gli atti necessari alla realizzazione degli del programma comune
-

Governance

Le “regole del gioco”


GOVERNANCE NELLE RETI COMPLESSE

ASSEMBLEA PARTECIPANTI

- insieme dei contraenti con capacità di **decidere su questioni strategiche**;
- decisioni adottate a maggioranza o unanimità secondo previsioni contrattuali

ORGANO ESECUTIVO

- **UNIPERSONALE**: esecuzione e rendicontazione contabile a cura del presidente della rete che riferisce ai partecipanti;
- **PLURIPERSONALE**: consiglio di gestione con rappresentante.

- 
- possibili **diversi gradi di complessità** senza limitazioni di disciplina che non siano altro che quelle liberamente stabilite dalla volontà dei contraenti
 - **gestione dei conflitti di interesse**: strutture che non creino asimmetrie informative

Rappresentanza

Le “regole del gioco”

RAPPRESENTANZA

“L'organo comune agisce in **rappresentanza della rete**, quando essa acquista **soggettività giuridica** e, **in assenza** della soggettività, **degli imprenditori**, anche individuali, partecipanti al contratto salvo che sia diversamente disposto nello stesso, nelle procedure di programmazione negoziata con le pubbliche amministrazioni, nelle procedure inerenti ad interventi di garanzia per l'accesso al credito e in quelle inerenti allo sviluppo del sistema imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di innovazione previsti dall'ordinamento, nonché all'utilizzazione di strumenti di promozione e tutela dei prodotti e marchi di qualità o di cui sia adeguatamente garantita la genuinità della provenienza”;

Responsabilità

Le “regole del gioco”

RESPONSABILITA’

*“al fondo patrimoniale comune si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 2614 e **2615, secondo comma**, del codice civile; in ogni caso, per le obbligazioni contratte dall’organo comune in relazione al programma di rete, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo comune”*

REQUISITI PER L’APPLICAZIONE DELLA PREVISIONE LEGISLATIVA DI TALE AUTONOMIA PATRIMONIALE:

1. istituzione di un fondo patrimoniale comune;
2. istituzione di un organo comune;
3. svolgimento, da parte dell’organo comune, di un’attività, anche commerciale, con i terzi.

Responsabilità

Le “regole del gioco”

1. per effetto dell'applicazione dell'art. 2614 c.c.

il fondo patrimoniale della rete **non può formare oggetto di divisione** per tutta la durata del contratto e i creditori particolari delle imprese aderenti non possono rivalersi su tale fondo.

2. per espressa previsione di legge (anche in assenza di soggettività giuridica):

- il fondo patrimoniale costituisce un **patrimonio separato** rispetto a quello delle singole imprese partecipanti;
- per tutte le passività assunte dall'organo comune in relazione all'esecuzione del programma di rete risponde esclusivamente la rete;
- i creditori della rete non possono rivalersi sul patrimonio delle singole imprese.

co.2 art. 2615 c.c. – IN QUANTO COMPATIBILE

“Per le obbligazioni assunte dagli organi del consorzio per conto dei singoli consorziati rispondono questi ultimi solidalmente (1292 e seguenti) col fondo consortile. In caso d’insolvenza nei rapporti tra i consorziati il debito dell’insolvente si ripartisce tra tutti in proporzione delle quote”

3. per effetto dell’applicazione del comma 2, art. 2615 c.c.

sembra quindi potersi affermare che:

- per le obbligazioni assunte dall’organo comune per conto di singole imprese aderenti
- queste singole imprese aderenti rispondono in solido con il fondo patrimoniale
- in caso di insolvenza delle singole imprese aderenti il debito verrà ripartito fra tutti gli aderenti

Responsabilità

Le “regole del gioco”

Emerge quindi che a seguito:

1. delle possibili implicazioni che possono scaturire da tale regime di responsabilità;
2. di assenza di una disciplina avente le stesse caratteristiche (novità dello strumento giuridico);
3. di una giurisprudenza formatasi nel merito (anche con riferimento ai consorzi con attività esterna) carente per non dire del tutto assente

E' CONSIGLIABILE ADOTTARE IDONEE PREVISIONI CONTRATTUALI VOLTE A LIMITARE I RISCHI DEI PARTECIPANTI

Disciplinando:

- le modalità di formazione e gestione del fondo patrimoniale
- le modalità di assunzione delle obbligazioni da parte dell'organo comune
- garantire forme di trasparenza assoluta sulla situazione delle e delle imprese aderenti

IL FONDO PATRIMONIALE COMUNE

*l'istituzione di un fondo patrimoniale comune, il contratto deve indicare **la misura e i criteri di valutazione dei conferimenti iniziali e degli eventuali contributi successivi** che ciascun partecipante si obbliga a versare al fondo nonché le **regole di gestione del fondo medesimo**; se consentito dal programma, l'esecuzione del conferimento può avvenire anche mediante apporto di un patrimonio destinato costituito ai sensi dell'articolo 2447-bis, primo comma, lettera a), del codice civile”.*

Fondo patrimoniale

Le “regole del gioco”

come detto in tema di responsabilità:

“al fondo patrimoniale comune costituito ai sensi della presente lettera si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 2614 e 2615, secondo comma, del codice civile; in ogni caso, per le obbligazioni contratte dall’organo comune in relazione al programma di rete, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo comune”.

Fondo patrimoniale

Le “regole del gioco”

- sotto un **profilo civilistico** la scelta di costituire o meno il fondo patrimoniale è assolutamente libera, costituendo una mera facoltà lasciata alle parti;
- per l'attribuzione degli **incentivi fiscali**, l'istituzione del fondo patrimoniale è una condizione necessaria (incentivo ad oggi non rinnovato)

Esistono quindi due tipologie di reti:



Reti **senza** fondo patrimoniale
(impropriamente dette leggere)



Reti **con** fondo patrimoniale
(impropriamente dette pesanti)

RETI SENZA FONDO PATRIMONIALE

- nel caso in cui il programma di rete non contempera delle spese comuni significative o degli investimenti dedicati (ad esempio per assenza di contenuti economici e patrimoniali);
- tutta l'attività viene svolta in fasi autonome all'interno delle singole organizzazioni aderenti;
- viene meno la “garanzia patrimoniale” del fondo nei confronti sia degli aderenti che dei terzi;
- sono consigliabili prescrizioni obbligatorie nel contratto molto precise e vincolanti;

Le reti senza fondo patrimoniale non sono tenute alla pubblicazione del bilancio, ripartiscono direttamente: costi, ricavi, flussi finanziari in capo a ciascuna impresa

Fondo patrimoniale

Le “regole del gioco”

RETI CON FONDO PATRIMONIALE

Le reti di impresa che vogliono costituire un fondo patrimoniale possono scegliere tra due soluzioni alternative



CONFERIMENTI DELLE SINGOLE IMPRESE PARTECIPANTI

di norma, il denaro, ma si potrebbe trattare del godimento di un immobile, marchi, brevetti, impianti o macchinari. Per i conferimenti non in denaro sarà necessario determinare il valore del conferimento sulla base di criteri chiari ed espressi.



ISTITUZIONE DI PATRIMONI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE

(ART. 2447 BIS E SEG. DEL C.C.).

quote del patrimonio netto di bilancio che una società per azioni può isolare e destinare per svolgere un'attività specifica, per la quale serve un finanziamento dedicato e una gestione complessa e specifica, comunque autonoma.

MODALITÀ OPERATIVE

FORMA

- atto pubblico o scrittura privata autenticata
- con firma digitale direttamente al Registro Imprese

BILANCIO

- redazione della situazione patrimoniale della rete (rimando spa)
 - deposito registro imprese entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio .
- Disposizione introdotta nell'interesse delle reti, delle imprese aderenti e sistema giuridico in genere

FATTURAZIONE

- ripartizione dei costi/ricavi tra le imprese partecipanti (senza transitare dal fondo)
- gestione del fondo come "carta prepagata"
- identificazione soggetto aggregatore e rifatturazione costi/ricavi

CASISTICHE PARTICOLARI

- Definizione dei prezzi nelle offerte della rete
- Fondo iniziale e successivi versamenti al fondo: regole e casistiche
- Impegni assunti dalla rete e uscita di una impresa aderente prima dell'adempimento
- Ammissione/uscita imprese aderenti: maggioranze, diritto di veto, tipologia di soci
- Impegni di riservatezza e di non concorrenza
- Contrattualistica verso l'esterno e tra i soci in esecuzione di una commessa

CASISTICHE PARTICOLARI I CONTRATTI DI LAVORO

(art.30, co. 4-ter, D.L.vo n.276/2003, come modificato dal D.L. n.76/2013)

*“Qualora il distacco di personale avvenga tra aziende che abbiano sottoscritto un contratto di rete di imprese che abbia validità ai sensi del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, **l'interesse della parte distaccante sorge automaticamente in forza dell'operare della rete**, fatte salve le norme in materia di mobilità dei lavoratori previste dall'articolo 2103 del codice civile. Inoltre per le stesse imprese è ammessa la codatorialità dei dipendenti ingaggiati con regole stabilite attraverso il contratto di rete stesso”.*

Il distacco si ha quando un datore di lavoro (distaccante) per proprie esigenze pone temporaneamente uno o più lavoratori (distaccati) a disposizione di un altro soggetto (distaccatario) per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa.

Requisiti del distacco

1. **interesse del distaccante:** il distaccante deve essere spinto o mosso al distacco da un qualsiasi interesse produttivo proprio che non può coincidere la mera somministrazione di lavoro (l'interesse deve sussistere e protrarsi per tutta la durata del distacco);
2. **temporaneità:** non definitività dello stesso (la durata del distacco deve risultare concretamente funzionale alla persistenza dell'interesse del distaccante);
3. **l'attività lavorativa determinata:** il lavoratore distaccato non potrà essere addetto a prestazioni lavorative generiche, ma a quella determinata attività lavorativa che caratterizza e sostanzia l'interesse proprio del distaccante.

Il distacco***I contratti di rete e il lavoro***

La modifica normativa riconosce, con presunzione assoluta ed in modo automatico, la sussistenza di un interesse al distacco in capo al datore di lavoro aderente al contratto di rete che distacca un proprio dipendente presso altra azienda che ha sottoscritto lo stesso contratto;

La circolare n. 35/2013 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali afferma che “con tale intervento il Legislatore ha inteso configurare “automaticamente” l’interesse del distaccante al distacco qualora ciò avvenga nell’ambito di un contratto di rete (...). Ne consegue che, ai fini della verifica dei presupposti di legittimità del distacco, il personale ispettivo si limiterà a verificare l’esistenza di un contratto di rete tra distaccante e distaccatario”;

Il distacco***I contratti di rete e il lavoro***

Permangono le disposizioni in materia di mobilità di cui all'art. 2103 del codice civile, in base al quale un dipendente non può essere trasferito da un'unità produttiva all'altra se non per comprovate esigenze tecniche, organizzative e produttive.

Tale disposizione è stata inserita per evitare un uso distorto del contratto di rete in materia di lavoro.

LA CODATORIALITA'

Per le imprese che hanno sottoscritto un contratto di rete di impresa “è ammessa la codatorialità dei dipendenti ingaggiati con regole stabilite attraverso il contratto di rete stesso;

La previsione normativa non viene accompagnata dal necessario supporto orientativo ed operativo sui singoli aspetti della figura e del ruolo del “codatore” di lavoro, con evidenti criticità anche sul piano dei profili di responsabilità (penale, amministrativa e civile) connessi allo svolgimento del rapporto di lavoro di cui non si ha un unico e ben individuato titolare ma due distinti “contitolari”.

La codatorialità***I contratti di rete e il lavoro***

La circolare n. 35/2013 sottolinea che la norma consente la codatorialità dei lavoratori secondo la disciplina prevista espressamente nel contratto di rete, per cui “in relazione a tale personale, il potere direttivo potrà essere esercitato da ciascun imprenditore che partecipa al contratto di rete”.

Secondo quanto previsto dalla circolare nell’accertamento “di eventuali responsabilità penali, civili e amministrative”, nonché con riferimento alla “sanzionabilità di eventuali illeciti”, ci si dovrà rifare ai contenuti normativi del contratto di rete, senza che si possa automaticamente configurare una solidarietà tra tutti i partecipanti al contratto di rete stesso.

LA PRASSI

Le reti con una società capofila

Spesso la società capofila opera in nome e per conto delle società retiste con proprio personale. Esiste quindi una corrispondenza tra soggetto datore di lavoro e soggetto che ha il mandato della rete. Sono queste le reti con minore problematicità sul tema lavoro. L'unico aspetto da inquadrare è quello relativo al personale delle imprese retiste che si trova a lavorare per la capofila nell'ambito di attività previste nel programma di rete e su come inquadrare gli aspetti legati alla gerarchia, alla sicurezza, alla 231 ecc. ecc..

Le reti senza la società capofila

In questo modello di rete gli intrecci del personale aumentano. Spesso nasce l'esigenza di assumere (dipendente o contratto a progetto) personale per la rete. Nel caso di rete soggetto si può fare ma nel caso di rete contratto no. In quest'ultimo caso si ricorre a contratti con una azienda della rete che assume con la destinazione progetto di rete.

La normativa

I contratti di rete e gli appalti pubblici

I CONTRATTI DI RETE E GLI APPALTI PUBBLICI

Il D.L. Sviluppo – *bis* nel 2012 ha apportato due importanti integrazioni al Codice dei contratti pubblici:

- introduzione della lettera *e-bis*) al comma 1 dell' art. 34, che ha esplicitamente identificato le reti di impresa quali soggetti titolati a partecipare alle gare di appalto pubbliche;
- introduzione del comma *15-bis*) all'art. 37, che colloca le reti di impresa nella disciplina prevista per i RTI (raggruppamenti temporanei di impresa) ed i consorzi ordinari.

Il D.L. 50/2016 ai fini delle qualificazioni SOA equipara le reti che abbiano i requisiti dei consorzi stabili agli stessi consorzi stabili

Le modalità operative

I contratti di rete e gli appalti pubblici

Il legislatore ha quindi lasciato all'interprete il compito di chiarire quali siano i limiti di compatibilità tra le ordinarie regole che valgono per le RTI e i consorzi e le specificità proprie del contratto di rete



l'AVCP (Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici) con la determina n.3/2013 è intervenuta per chiarire le problematiche giuridiche ed applicative derivanti dalla partecipazione alle procedure di gara delle reti di impresa

Le modalità operative

I contratti di rete e gli appalti pubblici

L'intervento dell' AVCP ha fornito dei chiarimenti:

- **generali**: che valgono per tutte le tipologie di reti di imprese;
- **particolari**: differenziate a seconda del grado di strutturazione della rete di imprese identificate dall'Avcp in tre tipologie



Rete Contratto
con mandato di
rappresentanza

Rete Soggetto

Rete contratto
senza mandato di
rappresentanza

INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. nel programma di rete le parti devono esplicitare la **volontà** di partecipare congiuntamente alle gare di appalto pubbliche;
2. analogamente a quanto avviene per le RTI ed i consorzi la rete, in sede di presentazione della domanda o dell'offerta, stabilirà **quali imprese** della rete parteciperanno all'aggiudicazione ed il ruolo ad esse attribuito (è infatti possibile che alla singola gara partecipino solo alcune imprese della rete);
3. viene **esclusa** l'estensione di una **responsabilità solidale** alle imprese che fanno parte della rete di imprese ma che non hanno partecipato alla specifica gara di appalto;

INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE

4. la responsabilità solidale tra le imprese della rete che partecipano congiuntamente alla gara di appalto opera come nel caso di RTI e consorzi (comma 5 art. 37);
5. per l'aggiudicazione della medesima gara di appalto l'impresa non può partecipare singolarmente qualora partecipi come rete di imprese;
6. eventuali recessi e/o esclusioni di una o più imprese dal contratto di rete non altera in alcun caso i vincoli formalizzati nel contratto di appalto

INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE

7. tutte le imprese che partecipano alla procedura di gara devono possedere i requisiti generali di cui all'art. 38 del codice dei contratti pubblici (ex. mancanza di: fallimento, liquidazione, divieto di contrarre con PA, violazioni in materia di contributi...)

8. le aggregazioni dovranno strutturarsi secondo la tipologia di raggruppamenti verticali o orizzontali

9. per i requisiti speciali trovano applicazione le regole previste per le RTI



**APPALTI DI LAVORI,
SERVIZI E FORNITURE**
art. 37 codice, artt. 92 e 275 del
Regolamento (d.p.r. n.207/2010)

**APPALTI DI SERVIZI DI
INGEGNERIA E ARCHITETTURA**
art. 90, co.1, lett. g) codice, art. 261,co.7
del Regolamento (d.p.r. n.207/2010)

LA RETE SOGGETTO

Modalità di partecipazione:

- l'organo comune ha il potere di rappresentanza della rete (agisce in nome e per conto delle imprese) e qualora in possesso dei requisiti può svolgere il ruolo di mandataria
- l'organo comune ha i poteri sia di impegnare tutte le imprese aderenti sia di presentare la composizione delle imprese che intendono partecipare alla procedura di gara
- all'atto di partecipazione alla gara l'organo comune deve presentare copia autentica del contratto stipulato (atto pubblico, scrittura privata autenticata, atto firmato digitalmente a norma dell'art.25 del CAD)

LA RETE CONTRATTO CON MANDATO DI RAPPRESENTANZA

Modalità di partecipazione:

- l'organo comune ha il potere di rappresentanza della rete qualora in possesso dei requisiti può svolgere il ruolo di mandataria
- il mandato è condizione necessaria per partecipare alla procedura di gara ma NON sufficiente
- le singole imprese DEVONO sottoscrivere la domanda
- con la sottoscrizione della domanda e la presentazione della copia autentica del contratto stipulato (atto pubblico, scrittura privata autenticata, atto firmato digitalmente a norma dell'art.25 del CAD) le imprese assumono un impegno giuridicamente vincolante con la stazione appaltante

LA RETE CONTRATTO SENZA MANDATO DI RAPPRESENTANZA

- l'organo comune agisce in nome proprio;
- prima della partecipazione alla gara è necessario conferire il mandato come per i RTI;
- per evitare oneri aggiuntivi, in presenza di un contratto di rete stipulato con determinate forme pubblicitarie (atto pubblico, scrittura privata autenticata, atto firmato digitalmente a norma dell'art.25 del CAD) il mandato può essere conferito con scrittura privata non autenticata sottoscritta dai membri della rete

Studio Impresa : via Dominutti 2 – 37135 Verona
www.studioimpresanet.it tel: 0458101388